

Legge federale sull'erogazione di aiuti finanziari all'Associazione Memoriav

del 16 dicembre 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 2005²,

decreta:

Art. 1

¹ La Confederazione partecipa all'Associazione Memoriav in qualità di membro fondatore.

² La Confederazione si fa rappresentare nell'Associazione Memoriav dalla Biblioteca nazionale svizzera, dall'Archivio federale svizzero e dall'Ufficio federale delle comunicazioni.

Art. 2

¹ La Confederazione può concedere aiuti finanziari all'Associazione Memoriav nei limiti dei crediti stanziati.

² L'Assemblea federale stabilisce con decreto federale semplice il limite di spesa per un periodo pluriennale.

Art. 3

Gli aiuti finanziari vengono erogati a condizione che:

- a. tutti i membri dell'Associazione Memoriav partecipino in misura adeguata al suo finanziamento;
- b. il mandato e le prestazioni dell'Associazione Memoriav siano fissati in modo vincolante in un contratto di prestazioni.

RS 432.61

¹ RS 101

² FF 2005 2953

Art. 4

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2005

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2005

Il presidente: Rolf Büttiker

Il presidente: Claude Janiak

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Ueli Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 6 aprile 2006.³

² La presente legge entra in vigore il 1° maggio 2006.⁴

18 aprile 2006

Cancelleria federale

³ FF 2005 6467

⁴ Il decreto sull'entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 3 aprile 2006.